

Banca MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE CON GARANZIA SACE AL SENSI ART 1 DI 23/2020 TE

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO

BANCA GALILEO S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale Corso Venezia 40 - 20121 - Milano (MI)

n. telefono e fax: tel. 02 7788731 - fax 02 77887351

email: info@bancagalileo.it sito internet: www.bancagalileo.it

Riservato all'Offerta Fuori Sede

Registro delle Imprese della CCIAA di Milano, Partita Iva e Codice Fiscale n. 03639870967

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 05587 - Cod. ABI 03267

Codice B.I.C.: GAEOITM1

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale sociale: Euro 35.800.000,00 i.v.

riservato all'Offerta i don Sede	
(da compilarsi a cura del soggetto che effettua l'offerta e che provvede ad identificare il Cliente)	

Cognome e Nome ₋	Telefono
Sede	e-mail
Qualifica	

CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO ASSISTITO DA GARANZIA SACE ai sensi dell'art. 1 del D.L. 23/2020 convertito nella Legge n. 40 del 5 giugno 2020

Il mutuo chirografario è un contratto che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata).

La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto.

Con il contratto di mutuo chirografario la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.

Caratteristiche e finalità del finanziamento ai sensi dell'Art. 1 "Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese" del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 c.d. "Decreto Liquidità" convertito nella Legge n. 40 del 5 giugno

Il mutuo chirografario ai sensi del D.L. 23/2020 e successive modifiche e/o integrazioni è un finanziamento assistito dalla garanzia della SACE S.p.A. rivolto alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19.

Alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi, i liberi professionisti titolari di partita IVA, le associazioni professionali e le società tra professionisti, la garanzia viene concessa solo nel caso, e ove ne abbiamo accesso, abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di Garanzia PMI Legge 662/96 (le imprese agricole non devono avere ulteriore margine di accesso alla garanzia del Fondo costituito presso ISMEA).

La garanzia esplicita, irrevocabile ed escutibile "a prima richiesta" viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- l'impresa beneficiaria al 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabile dalla banca finanziatrice:
- l'impresa non può essere controllante, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, di una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero non può essere controllata, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, salvo il caso in cui l'impresa dimostra che il soggetto non residente svolte un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

L'importo del finanziamento non può essere superiore al maggior tra:

- il 25% del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio.

Il finanziamento ha una durata fino a 72 mesi con preammortamento fino a 36 mesi.

La garanzia rilasciata da parte di SACE S.p.A. a favore della banca finanziatrice è pari al:

- 90% dell'importo del finanziamento per imprese beneficiarie con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell'importo del finanziamento per imprese beneficiarie con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
- 70% dell'importo del finanziamento per le imprese beneficiarie con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di

euro.

Ai sensi dell'Art. 1 comma 2 lettera d) del D.L. 23/2020 convertito nella Legge n. 40 del 5 giugno 2020, le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- 1) per i finanziamenti a piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, lo 0,25% durante il primo anno, lo 0,50% il secondo e terzo anno e l'1,00% il quarto, quinto e sesto anno;
- 2) per i finanziamenti alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, lo 0,50% durante il primo anno, l'1,00% il secondo e terzo anno e il 2,00% il quarto, quinto e sesto anno. Il finanziamento coperto dalla garanzia SACE S.p.A. deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia e le imprese beneficiarie devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni.

Il finanziamento viene erogato in un'unica soluzione su un conto corrente dedicato, su cui possono transitare solo ed esclusivamente i flussi monetari relativi al finanziamento.

L'eventuale durata medio-lunga del finanziamento (cioè superiore ai 18 mesi) consente l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

In ottemperanza alla vigente disciplina in materia, la banca considera il rating di legalità delle imprese tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tiene conto nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento, nonché delle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto sotto specificato nella sezione relativa alle condizioni economiche.

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

La banca può sciogliere il contratto per mancato o ritardato pagamento anche solo di una rata. Lo scioglimento del contratto comporta la restituzione immediata del debito residuo.

Se il cliente non può saldare il debito, la banca può agire in via giudiziaria. Se c'è un fideiussore, anche lui è tenuto a rimborsare quanto dovuto.

L'intermediario può inoltre segnalare il cliente non affidabile alla Centrale dei Rischi, segnalazione che compromette la possibilità di ottenere finanziamenti in futuro.

Per saperne di più: la **Guida pratica al mutuo**, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali della banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

l finanziamento	T.A.E.G.: 11,52%			dovuto:	€
	I finanziamento	I finanziamento T.A.E.G.: 11,52%	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	I finanziamento T.A.E.G.: 11,52% Importo totale 149.557,48	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Il TAEG rappresenta la misura percentuale del costo totale del credito; esso è comprensivo di tutti gli interessi, i costi, le spese, le commissioni e le imposte che il cliente è tenuto a pagare.

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto.

Importo massimo finanziabile	Limiti previsti dall'art. 1 comma 2 del DL 23/2020						
Durata	massimo preammor			incluso	eventuale	periodo	di

TASSI	
Tasso di interesse, parametro di indicizzazione e spread	IRS (Attualmente pari a: 1,948%) + 8 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 9,948% Tasso determinato in base al parametro IRS lettera riferito a depositi in € con scadenza pari alla durata del

	mutuo,rilevato l'ultimo giorno lavorativo delmese precedente la data di stipula del finanziamento, da dati pubblicati su stampa specializzata.
Tasso di interesse di preammortamento	uguale al tasso nominale contrattuale
Spread aggiuntivo di mora	2 punti percentuali

SPESE

2% Minimo: € 100,00
€ 0,052 ogni € 516,46o frazione di € 516,46 di capitale
€ 1,10% dell'importo finanziato
0,25 % o 2,00% sull'ammontare del finanziamento, secondo le prescrizioni di legge
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
Posta: € 2,00 Casellario postale interno: € 0,00 Casellario elettronico: € 0,00
€ 3.000,00
3% (non dovute in caso di finanziamento per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale)
3% (non dovute in caso di finanziamento per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale)
€ 50,00
€ 20,00
€ 800,00
€ 500,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 150,00
€ 500,00
€ 250,00
€ 50,00

⁽¹⁾ Per usufruire dell'invio telematico (casellario elettronico) della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio

di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

PIANO DI AMMORTAMENTO	
Tipo di ammortamento	FRANCESE A RATE COST. POSTIC.
Periodicità delle rate	MENSILE
Modalità pagamento interessi	INTERESSI POSTICIPATI
Modalità calcolo interessi	MATEMATICA
Tipo di calendario	GIORNI CIVILI / 365
Periodicità preammortamento	MENSILE
Tipo preammortamento	PAGAMENTO ALLA SCADENZA
Tipo calendario preammortamento	GIORNI CIVILI / 365

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Tasso IRS di periodo

Data	Valore
31.05.2022	1,948%
30.05.2022	1,877%
27.05.2022	1,839%

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso IRS di periodo(1)

Tasso di	interesse	Durata	del	Importo	della	rata	Se	il	tasso	di	Se	il	tasso	di
applicato		finanziamento (anni	i)	MĖNSILE	per	un	inte	resse	aumenta	del	intere	esse	diminui	isce
				capitale	di:	€	2%	dopo	2 anni		del 2	% do	po 2 ann	i i
				100.000,0	00									
9,948%		2		€ 4.61	2,09		Nor	n previ	isto		Non	previs	sto	
9,948%		4		€ 2.53	3,76		€	2.58	5,43		€	2.484	,01	
9,948%		6		€ 1.84	9,96		€	1.92	1,23		€	1.781	,03	
9,948%		8		€ 1.51	4,67		€	1.59	8,76		€	1.433	,73	

⁽¹⁾ Ipotesi di aumento e diminuzione solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bancagalileo.it .

SERVIZI ACCESSORI

Può essere richiesta dalla Banca l'apertura di un conto corrente per il pagamento delle rate.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Imposte indirette (ad esempio imposta di registro tasse ipotecarie, per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi o, se di durata superiore, senza foglio informativo, nella misura tempo per tempo prevista

esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	dalla legge vigente
Imposta Sostitutiva	vedasi tabella spese per la stipula del contratto
Sospensione del pagamento rate	vedasi sezione spese per la gestione del rapporto

TEMPI DI EROGAZIONE						
Durata dell'istruttoria	45 giorni dalla presentazione documentazione					
Disponibilità dell'importo	alla stipula, post acquisizione garanzie					
RATING DI LEGALITA' Avvertenza: le riduzioni di seguito indicate sono da riferire alle condizioni sopra riportate.						
Tasso di interesse debitore annuo massimo nominale (per utilizzi nei limiti del fido concesso)						
Spese Istruttoria	100.00 € in meno rispetto all'importo massimo					

Il tasso di interesse pattuito contrattualmente in ottemperanza alla vigente disciplina sul rating di legalità delle imprese trova applicazione per tutto il periodo di durata del contratto in cui il mutuatario risulti in possesso del rating stesso. Laddove il mutuatario perdesse il predetto requisito, anche per effetto di sospensione, si applicherà il tasso di interesse determinato aumentando di 0,05 punti il tasso contrattuale in vigore al momento della rilevazione da parte della banca della perdita del rating, e comunque entro il limite di cui alle disposizioni vigenti in materia di usura, ferme restando, in ogni caso, in presenza di tasso indicizzato, le pattuizioni relative all'applicazione del tasso di interesse in ipotesi di quotazione pari a zero o negativa del parametro di indicizzazione, ove contrattualmente previste; ciò a decorrere dalla data di inizio della successiva rata di ammortamento.

30 giorni lavorativi

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Durata massima dell'istruttoria

Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con il termine di preavviso stabilito dal contratto, pagando alla banca l'eventuale penale.

La penale non può essere applicata quando il mutuo è stipulato per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche (art. 7, comma 1, D.L. 7/07).

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione in unica soluzione prima della scadenza del mutuo del capitale ancora dovuto, oltre agli interessi contrattuali, inclusi eventuali interessi di mora, maturati sino alla data di estinzione.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario secondo la procedura di cui all'art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

In generale, la portabilità si realizza attraverso la surrogazione: si consente al debitore di sostituire il creditore iniziale (ad esempio: il mutuante), senza necessità di consenso di quest'ultimo, previo pagamento del debito (art. 1202 del codice civile). Ai sensi del citato art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, in particolare:

- la surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede alla banca/intermediario subentrante (surrogante) di acquisire dal finanziatore originario (surrogato) l'esatto importo del proprio debito residuo:
- nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il predetto termine di trenta giorni lavorativi per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo;
- resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogante, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili;
- la disciplina di cui sopra si applica ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera t), del D.lgs. 11/2010.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta fichiesta della medesima.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a: Corso Venezia n. 40 - 20121 Milano dir.generale@bancagalileo.it oppure a dir.generale@legal.bancagalileo.it , che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una
 procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie
 all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
 Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma,
 Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA	
Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi, sull'ammontare del finanziamento nel caso di:
	 acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale; destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche.
	L'imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell'ammontare del finanziamento negli altri casi
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Piano di ammortamento "tedesco"	Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l'ultima è costituita solo dal capitale.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.

Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale
(TAEG)	sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse
	e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di
	riscossione della rata.
Tasso di interesse di	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va
preammortamento	dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale
	compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel
	pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio	
(TEGM)	delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso
	di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli
	pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un
	margine di ulteriori quattro punti e, fermo restando che la differenza tra il
	limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali,
	accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.